



Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino (*)

Protocollo (*) /A1409B

(*) "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione

E pc

Ai Direttori Generali delle ASR
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori del Dipartimento di Prevenzione
Ai Direttori di Distretto
Ai Direttori/Responsabili dei SISP
Direzione Sanità e Welfare
Assessorato della Sanità
Al Responsabile Settore Controllo di gestione,
sistemi informativi, logistica sanitaria e
coordinamento acquisti

Loro Sedi

Oggetto: *Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*

La Circolare del Ministero della Salute, protocollo n. 0035309- 04/08/2021, che si allega, fornisce indicazioni in ordine alle certificazioni di esenzione per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Di seguito si ritiene opportuno fornire esplicazioni in ordine al contenuto della stessa Circolare.

1. Le disposizioni della circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai servizi e alle attività indicate all'art. 3 comma 1 del D.L. 23.7 2021 nr. 105 che ha inserito l'art. 9 bis alla Legge 17 giugno 2021 nr. 87.

L'indicazione deve essere intesa nel senso che tutte le certificazioni finalizzate a non ricevere o completare la vaccinazione, devono essere conformi ai dettami della suddetta circolare, il che vale anche per il personale sanitario che ritenga di non ottemperare all'obbligo della vaccinazione di cui alla Legge 76/2021.

2. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) è rilasciata quando la vaccinazione stessa è omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Principali controindicazioni e precauzioni alla vaccinazione

La Circolare contiene la definizione di **controindicazione** e **precauzione** e inoltre riporta le principali condizioni o situazioni che possono rappresentare o meno una controindicazione e precauzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

La Circolare precisa che le condizioni riportate **non sono esaustive** ma mirano a fornire ai medici vaccinatori indicazioni sui casi non dubbi.

Qualora il medico ritenga che il vaccinando costituisca un caso dubbio, farà riferimento alla costituenda Commissione presso i centri vaccinali che a loro volta potranno rivolgersi al gruppo tecnico regionale di esperti in campo vaccinale.

La Circolare indica quelle che sono le controindicazioni riportate nel **Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP)** dei vaccini attualmente utilizzati in Italia (vedasi paragrafo 6.1 del RCP).

Costituisce **controindicazione** alla somministrazione di ulteriore dose dello stesso vaccino una reazione allergica grave dopo la prima dose di vaccino o a qualsiasi componente del medesimo.

In tal caso è consentita la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione. Si consiglia tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi, l'effettuazione di una consulenza allergologica e una valutazione rischio-beneficio individuale.

La gravidanza non costituisce controindicazione alla vaccinazione, salvo che dopo valutazione medica, sia deciso di rimandare la vaccinazione.

Analogamente l'allattamento non costituisce controindicazione alla vaccinazione.

Specifici paragrafi sono dedicati alla **sindrome di Guillain-Barrè** e alle **Miocardite-Pericardite**.

La presenza di un **titolo anticorpale** non può considerarsi completamento del ciclo vaccinale.

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

Le certificazioni sono rilasciate direttamente dai **medici vaccinatori** dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai **Medici di Medicina Generale** o **Pediatr**

Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione è gratuita, e può essere rilasciata in formato cartaceo, e avere una validità massima fino al 30 settembre 2021.

Le certificazioni devono contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. **motivazione clinica della esenzione**).

La documentazione clinica relativa alla certificazione di esenzione dovrà essere archiviata anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Alla luce di quanto sopra si possono formulare le seguenti conclusioni:

A. E' onere e responsabilità del solo medico vaccinatore stabilire se sussista una controindicazione o precauzione alla vaccinazione fra quelle indicate nella Circolare in allegato. In tal caso il medico vaccinatore rilascerà il certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

B. Qualora il medico vaccinatore ritenga, a seguito di accurata anamnesi, sussistere una controindicazione o precauzione non specificatamente indicata nella Circolare e, come tale, costituire caso dubbio, farà riferimento alla costituenda Commissione presso i centri vaccinali che avranno la competenza di risolvere i casi dubbi, i quali potranno anche essere demandati al Gruppo Tecnico Regionale di esperti in campo vaccinale.

In questi ultimi due casi le segnalazioni, per il rispetto della privacy, dovranno essere prive delle indicazioni del nominativo del soggetto con il solo riferimento alla patologia che costituisce “caso dubbio”.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti

Allegato:

Circolare del Ministero della Salute, protocollo n. 0035309- 04/08/2021

Il Responsabile del Settore
Prevenzione e Veterinaria
dottor Bartolomeo Griglio

GRGBTL61P28L
219V/GRIGLIO/
BARTOLOMEO

Firmato digitalmente da
GRGBTL61P28L219V/
GRIGLIO/BARTOLOMEO
Data: 2021.08.05
18:19:33 +02'00'

Il Coordinatore Generale/Commissario
per il piano Vaccinale COVID-19
dottor Antonio Rinaudo



ANTONIO
RINAUDO
REGIONE
PIEMONTE
05.08.2021
16:09:59 UTC

Il Direttore Generale
Sanità e Welfare
dottor Mario Minola

MNLMRA58E13F95
2Z/MINOLA/MARIO

Digitally signed by
MNLMRA58E13F952Z/MINOLA/
MARIO
Date: 2021.08.06 09:00:06 +02'00'

Partenza: AOO A1400A, N. Prot. 00028866 del 06/08/2021